



COMUNE DI NOCETO
SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA,
TERRITORIO, AMBIENTE

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA SU PROPOSTA DEL PROMOTORE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SISTEMI DI SMART CITY DEL COMUNE DI NOCETO, COMPRESIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 183 DEL DLGS 50/2016

CUP D79I22000360005 CIG 9294208F0F

1. STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI NOCETO, Piazzale Adami n. 1 – cap. 43015 – NOCETO (Parma). Telefono 0521.622011 fax 0521.622100 sito web <http://www.comune.noceto.pr.it> indirizzo PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

1.1. Responsabile Unico del Procedimento:

Ing. Edoardo Sicilia c/o Comune di Noceto

telefono: 0521 - 622206 mail: edoardo.sicilia@comune.noceto.pr.it

1. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 indetto con determinazione del Servizio Gestione Patrimonio, Edilizia, Territorio, Ambiente n. 198 del 14/07/2022 in conformità al progetto di fattibilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Noceto n. 49 del 30/11/2021;

1.1. L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 c. 2) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

1.2. Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Noceto (PR)

2. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA ROMAGNA (SATER) Sistema per gli acquisti telematici dell'Emilia Romagna. (SATER)

Per l'espletamento della presente gara, la Stazione Appaltante si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (in seguito: sito).

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- Un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- La registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

Registrazione degli Operatori Economici.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente 'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul sito nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti/operatori economici tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

3.1. **Documentazione di gara:** è disponibile sul sito internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> e sul sito internet della Stazione Appaltante <http://www.comune.noceto.pr.it>; comprende i seguenti documenti:

Progetto di fattibilità - Elenco elaborati global pubblica illuminazione 2022

RI PF-0572-0 - Relazione illustrativa - RiE PF-0572-0 - Stato di fatto degli impianti - SPA PF-0572-0 - Studio di Prefattibilità Ambientale

DB PF-0572-0 - RI_Allegato 1: Database degli impianti esistenti

EG PF-0572-0 RI_Allegato 2 - Elaborati Grafici, TAV. da 01 a 09:

Planimetria dei centri luminosi e dei quadri di comando – stato di fatto, 1 di 9;

Planimetria dei centri luminosi e dei quadri di comando – stato di fatto, 2 di 9;

Planimetria dei centri luminosi e dei quadri di comando – stato di fatto, 3 di 9;

Planimetria dei centri luminosi e dei quadri di comando – stato di fatto, 4 di 9;

Planimetria dei centri luminosi e dei quadri di comando – stato di fatto, 5 di 9;

Planimetria dei centri luminosi e dei quadri di comando – stato di fatto, 6 di 9;

Planimetria dei centri luminosi e dei quadri di comando – stato di fatto, 7 di 9;

Planimetria dei centri luminosi e dei quadri di comando – stato di fatto, 8 di 9;

Planimetria dei centri luminosi e dei quadri di comando – stato di fatto, 9 di 9;

RT PF-0572 - 0 Relazione tecnica degli interventi - SM PF-0572-0 - Schede Tecniche dei Componenti - RRE PF-0572-0 - Analisi Energetica

SM PF-0572 - 0 RT_Allegato 1: Schede Tecniche degli Apparecchi

EG PF-0572-0 - RT_Allegato 1: Elaborati Grafici, TAV. da 01 a 04

Categorie illuminotecniche di progetto ipotizzate, 1 di 4;

Categorie illuminotecniche di progetto ipotizzate, 2 di 4;

Categorie illuminotecniche di progetto ipotizzate, 3 di 4;

Categorie illuminotecniche di progetto ipotizzate, 4 di 4;

PT PF-0572-0 - Cronoprogramma dei lavori

IS PF-0572-0- Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza

SS PF-0572-0 - Calcolo sommario della spesa

RE PF-0572-0 - Relazione tecnico economica

SC PF-0572-0 - Specificazione delle caratteristiche del servizio

PF Comune di NOCETO - Bozza di Convenzione

PF Comune di NOCETO - MATRICE DEI RISCHI

PF Comune di NOCETO – PEF - Piano Economico e Finanziario asseverato

Il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM):

- Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica (approvato con DM 27 settembre 2017, in G.U. n 244 del 18 ottobre 2017)
- Servizio di illuminazione pubblica (approvato con DM 28 marzo 2018, in GU n. 98 del 28 aprile 2018)

3.2. **Chiarimenti** È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti, inviati esclusivamente mediante il SATER, entro le **ore 18:00 del giorno 25/08/2022**.

3.2.1. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana

3.2.2. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite tramite SATER e, se ritenute rilevanti da questa Stazione Appaltante, con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> nella sezione "Bandi aperti" dedicata alla presente procedura;

3.3. Svolgimento della gara

3.3.1. Il seggio di gara si aprirà mediante piattaforma digitale SATER a partire dalla data e dall'ora indicate sulla piattaforma telematica e dell'esito della medesima sarà data opportuna informazione ai partecipanti ex art. 76 co. 2 bis del Codice, sempre mediante SATER.

3.3.2. Considerato che la procedura di gara è attivata mediante una piattaforma digitale gestita da un soggetto terzo, può svolgersi prescindendo dalla presenza fisica e/o contestuale in remoto da parte dei concorrenti; questi potranno rilevare lo stato di avanzamento della gara sulla base delle informazioni nel tempo rese disponibili dal gestore della piattaforma, senza necessità di aggiornamenti specifici da parte della Stazione Appaltante, anche con riferimento al momento dell'apertura delle offerte economiche.

3.3.3. L'aggiudicazione definitiva è disposta dal Responsabile del Servizio Gestione Patrimonio, Edilizia, Territorio, Ambiente nei confronti del concorrente che ha presentato la miglior offerta congrua.

3.4. Comunicazioni

3.4.1. Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

3.4.2. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici – comprese quelle di cui all'art. 76 del codice - si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

3.4.3. È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

3.4.4. Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

3.4.5. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

3.4.6. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

4. OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1. **Oggetto della concessione:** La procedura è finalizzata alla stipula di un contratto di Partenariato pubblico privato (da realizzarsi con Finanza di progetto) per l'affidamento in concessione degli interventi riqualificazione ed adeguamento del sistema della Pubblica Illuminazione nel Comune di Noceto a norma dell'art. 183, comma 15 del D. Lgs. 50/2016.

4.2. La concessione in partenariato pubblico privato (PPP) è costituita da un unico lotto poiché trattasi di contratto di rendimento energetico da realizzare mediante finanza di progetto (partenariato pubblico privato) in cui tutte le funzioni devono essere necessariamente svolte dal

- concessionario.
- 4.3. **Proponente:** È posta a base di gara la proposta presentata Enel Sole Srl, con sede legale Via Flaminia 970, 00189 Roma, C.F. 02322600541 – P.IVA 05999811002, come approvata e dichiarata di pubblico interesse - ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 – con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 30/11/2021.
- 4.4. **Invito del Proponente:** il soggetto proponente, di cui al comma che precede, si intende invitato a mezzo di pubblicazione del presente disciplinare. La mancata partecipazione alla procedura comporta perdita del diritto di prelazione oltre alle altre conseguenze di legge.
- 4.5. **Luogo di esecuzione:** Comune di Noceto (PR)
- 4.6. **Durata della Concessione:** anni 18 (diciotto)
- 4.7. Descrizione sintetica delle prestazioni: gestione, conduzione, manutenzione ordinaria, e straordinaria, fornitura di energia elettrica, progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di adeguamento alle prescrizioni normative, relamping degli impianti di illuminazione pubblica da installarsi nel comune di Noceto.
- Il progetto individua compiutamente gli interventi afferenti alle seguenti categorie:
- Conformità normativa
 - Riqualficazione energetica
 - Riqualficazione urbana
- Costituiscono adempimenti di base a carico del concessionario quelli di seguito indicati in modo esemplificativo:
- la conduzione (come definita al cap. 3.3.5.1 D.M.28/03/2018) degli impianti di illuminazione;
 - la manutenzione ordinaria, straordinaria conservativa e straordinaria non conservativa;
 - la verifica periodica degli impianti (come definita al cap. 3.3.5.3 D.M.28/03/2018);
 - la fornitura di energia elettrica per l'alimentazione degli impianti di illuminazione pubblica;
 - la realizzazione da parte dell'aggiudicatario di un Progetto Definitivo ed Esecutivo degli interventi di riqualficazione dei predetti impianti di illuminazione pubblica.
- 4.8. **Allocazione dei rischi:** Per la specificazione dell'allocazione dei rischi dell'operazione in gara si rimanda alla matrice dei rischi facente parte della proposta presentata dal promotore e approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 30/11/2021. Il documento è disponibile nella documentazione di gara.
- 4.9. **Lavorazioni di cui si compone l'intervento:** L'intervento, ai fini della qualificazione, si compone delle seguenti lavorazioni:

Categ	Descrizione delle categorie (e sottocategorie disaggregate) di lavorazioni omogenee	Classifica	Qualif. Obbligatoria	Importi in €			Incidenza %
				Lavori (L)	Oneri sicurezza del PSC (OS)	Totale (L + OS)	
OG10	Impianti per la trasformazione alta / media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione PREVALENTE	III-bis	SI'	€ 1.309.467	€ 37.745	€ 1.347.212	100,00%
Totale APPALTO corpo		a		€ 1.309.467	€ 37.745	€ 1.347.212	100,00%

4.10. **Servizi e forniture di cui si compone l'intervento:**

Nr.	Descrizione	Tipologia F = fornitura S = servizio	P (principale) S (secondaria)	Importo €
-----	-------------	--	----------------------------------	-----------

1	Servizi di gestione e manutenzione-messa in opera impianti illuminazione pubblica	S	P	736.830
2	Fornitura Energia Elettrica	F	S	2.103.564
3	Progettazione ed altre spese tecniche	S	S	276.612

Codici CPV (Common Procurement Vocabulary):

45316110-9 Installazione di impianti di illuminazione stradale

50232100-1 Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale

50232110-4 Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica

65320000-2 Gestione di impianti elettrici

09310000-5 Elettricità

71300000-1 Servizi di ingegneria (*progettazione definitiva ed esecutiva di impianti di pubblica illuminazione*)

5. IMPORTO COMPLESSIVO DELLA CONCESSIONE E SPESE DEL PROMOTORE.

5.1. **Il valore complessivo, a norma dell'art. 167 del codice**, è di € **6.454.595,02** di cui € 6.238.195,02 per canone di gestione ed € 216.400,00 per ricavi da TEE (Titoli di Efficienza Energetica). **Importi IVA esclusa.**

5.2. **Ripartizione dei risparmi energetici conseguiti:**

I Titoli di Efficienza Energetica saranno ripartiti per il 50% al Comune e per il 50% al Concessionario.

5.3. **L'importo complessivo dell'investimento**, comprensivo di spese tecniche, costi gestione procedura affidamento è pari ad € **1.807.196,00 IVA esclusa**. Tutte le voci di spesa sono indicate nello studio di fattibilità tecnico economica compreso nella documentazione di gara. L'investimento è a carico del Concessionario.

5.4. **l'importo dei lavori** di efficientamento, messa a norma della rete è pari ad € **1.347.212,00**, oltre IVA di legge, di cui € **37.745,00** per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.

5.5. **qualificazione:**

5.5.1. **qualificazione dei lavori:** i lavori rientrano nella categoria OG10 classifica III-bis a norma dell'art. 61 comma 2 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207. Si precisa che il concorrente privo della qualificazione dovrà affidare i lavori ad operatore economico in possesso della qualificazione SOA per la categoria e classifica sopra menzionate.

5.5.2. **qualificazione della progettazione:** la progettazione rientra nella Cat. IA.04.

6. CORRISPETTIVO.

6.1. Il corrispettivo (canone della concessione) riconosciuto al concessionario – soggetto a ribasso - (progettazione, spese tecniche, energia + gestione e manutenzione impianti +lavori di riqualifica e messa in sicurezza) è pari ad € 346.566,39/anno, per anni 18 (IVA esclusa).

6.2. **SPESE DEL PROMOTORE** L'importo complessivo delle spese sostenute dal promotore, è pari a € **32.141,00, IVA esclusa.**

6.2.1. **Il soggetto promotore**, è invitato a partecipare alla procedura ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, s.m.i, ed è tenuto a presentare l'offerta, al pari degli altri concorrenti, corredata di tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed economica prescritta dal presente disciplinare.

6.2.2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 183, comma 15, D.Lgs. 50/2016 in materia di finanza di progetto, il promotore può esercitare il diritto di prelazione. In particolare:

6.2.2.1. se il promotore non risulta aggiudicatario può esercitare, entro 15 giorni dalla comunicazione della proposta di aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario;

6.2.2.2. se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione, ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, che il promotore ha quantificato in € **32.141,00, IVA esclusa;**

6.2.2.3. se il promotore esercita la prelazione, l'operatore economico risultato migliore offerente ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese sostenute e

adeguatamente documentate per la presentazione della propria offerta, nel rispetto della misura massima di cui all'art. 183, comma 9, D. Lgs. 50/2016.

7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:

- 7.1. **Soggetti ammessi alla gara:** Sono ammessi alla gara gli operatori economici, registrati sul sistema SATER, in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.
- 7.2. **Requisiti Generali:** Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
- 7.2.1. le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g); comma 2; comma 4; comma 5 lett. a), b), c), d), e), f), f bis) f. ter), g); h), i), l), m), del Codice;
- 7.2.2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- 7.2.3. le condizioni di cui all'art. 53, co. 16-ter, D.Lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la P.A. ricomprese nella clausola generale di cui all'art. 80 co. 5 sub d) del codice.
- 7.3. **Raggruppamenti temporanei di imprese – Consorzi – GEIE – Contratti di rete:**
- 7.3.1. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
- 7.3.2. Per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice devono essere dichiarati e comprovati dal consorzio e dalle consorziate affidatarie dell'esecuzione del servizio.
- 7.3.3. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti ex art. 45 comma 23 lettera d) del Codice, Consorzio Ordinario di concorrenti ex art. 45 co. 2 lett. e) del Codice, soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ed aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ex art. 45 co. 2 lett. f) - g) del Codice, i requisiti di cui all'art. 80 del Codice devono essere dichiarati e comprovati da parte di ciascun soggetto facente parte il consorzio o il raggruppamento temporaneo o altro.
- 7.3.4. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 47, comma 7, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
- 7.3.5. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; ai consorziati è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
- 7.3.6. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili) ai sensi dell'art. 48, co. 7, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla presente gara.
- 7.3.7. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in oggetto in aggregazione di imprese di rete partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta in forma singola o associata.
- 7.3.8. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a

presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

7.3.9. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

7.3.10. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

7.3.11. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

7.3.12. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

8. SOCIETÀ DI PROGETTO

8.1. A norma dell'art. 184 del D.Lgs. n. 50/2016 è facoltà del concessionario di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, con capitale sociale pari ad almeno € 100.000,00 e nel rispetto di quanto di seguito precisato.

8.2. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto.

8.3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, trova applicazione quanto stabilito nell'art. 184 del codice.

8.4. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte della società di progetto si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI VERIFICA

9.1. I concorrenti, a pena di esclusione sanabile gestita ai sensi dell'art. 18 del presente disciplinare, devono essere in possesso dei requisiti minimi previsti nei commi seguenti.

9.2. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

9.3. La verifica del possesso dei requisiti organizzativi e tecnico professionali avverrà mediante la produzione della documentazione conformemente a quanto stabilito nel presente Disciplinare di gara e nel codice appalti.

REQUISITI DEL CONCESSIONARIO

9.4. REQUISITI GENERALI

9.4.1. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

9.4.2. Per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice devono essere dichiarati e comprovati dal consorzio e dalle consorziate

- affidatarie dell'esecuzione del servizio. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti ex art. 45 comma 23 lettera d) del Codice, Consorzio Ordinario di concorrenti ex art. 45 co. 2 lett. e) del Codice, soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ed aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ex art. 45 co. 2 lett. f) e g) del Codice, i requisiti di cui all'art. 80 del Codice devono essere dichiarati e comprovati da parte di ciascun soggetto facente parte del consorzio o del raggruppamento temporaneo o altro.
- 9.4.3. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.
- 9.4.4. La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di Legalità inserito nella documentazione di gara costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, Legge 190/2012.

9.5. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

9.5.1. Il Concorrente deve dimostrare:

- l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, specificando il possesso di tale requisito nel DGUE, Parte IV, sezione A, punto 1.
- Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova dei requisiti, in sede di verifica, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. In sede di gara il possesso dei requisiti è autocertificato mediante compilazione del DGUE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante. Laddove l'acquisizione d'ufficio non sia possibile verrà richiesto all'operatore economico di trasmettere copia conforme all'originale dei documenti che attestino il possesso dei requisiti richiesti.

9.6. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Il Concorrente deve:

- 9.6.1. essere soggetto ESCO (Energy Service Company), così come definiti dall'art.2, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 115, in possesso di certificazione e accreditamento in conformità alla norma UNI CEI 11352:2014 "Società che forniscono servizi energetici" (ESCO) di cui al Decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 12 maggio 2015;
- 9.6.2. essere in possesso di Qualificazione SOA per l'esecuzione dei lavori, di cui all'art. 84 del codice, nella categoria OG10 classifica III-bis.
- 9.6.3. avere svolto, per l'intero triennio 2019/2021 servizi di gestione e manutenzione di impianti di illuminazione pubblica o affini, comprensivi della fornitura di energia elettrica, per un numero di punti luce pari o superiore a 2.500 per ciascun anno;

I lavori potranno essere realizzati dal concessionario nel rispetto delle norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici direttamente, mediante la propria organizzazione di impresa, o mediante imprese collegate nelle forme, con le modalità e nei limiti consentite dalla legge (ad es. RTI/Consorzi/Reti, ecc.) oppure tramite affidamento a terzi, nel rispetto degli artt. 164 e seguenti del Codice

Nel caso in cui il concessionario intenda eseguire i lavori tramite imprese collegate, queste ultime dovranno essere in possesso oltre ai requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, di attestazione SOA per categorie e classifiche adeguate all'importo dei lavori;

9.7. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA:

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 183, commi 8 e 15 del Codice, e art. 95 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- a. fatturato globale medio annuo** relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando 2017 – 2018 - 2019 – 2020 - 2021 non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento, pari a € 180.719,60;
- b. capitale sociale** non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento, pari a € 90.359,80;
- c. fatturato specifico medio annuo:** per ciascuno degli esercizi 2017 – 2018 - 2019 – 2020 - 2021 aver maturato un fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto della presente procedura – CPV 50232100 servizio di manutenzione di impianti di illuminazione pubblica - per un importo almeno pari al 5% dell'investimento previsto dal presente disciplinare e quindi almeno di € 90.359,80;
- d. svolgimento** negli ultimi cinque anni 2017 – 2018 - 2019 – 2020 – 2021 di almeno **un servizio**

analogo a quello oggetto della presente procedura per un valore medio annuo pari almeno al 2% del valore dell'investimento e dunque € 36.143,92. Si precisa che si intendono analoghi i servizi aventi CPV 50232100.

- 9.7.1. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, la comprova del possesso dei requisiti sarà dimostrata in sede di verifica mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'Amministrazione/Ente Contraente, con indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.
- 9.7.2. In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dal committente privato con indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.
- 9.7.3. Ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D.P.R. 207/2010, in alternativa ai requisiti previsti alle lettere c) e d), il candidato può incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b) in misura di due volte.
- 9.7.4. Il requisito previsto dalla lettera b) può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.
- 9.7.5. Il fatturato medio di cui alla citata lettera a) e l'importo medio di cui alle lett. c) e d) è determinato sommando i dati relativi agli ultimi cinque anni, dividendo tale somma per cinque.
- 9.7.6. Si precisa che la richiesta del fatturato medio trova la sua giustificazione in considerazione sia della specificità e complessità del servizio sia dell'ambito dimensionale nel quale il contratto, che richiede livelli di capacità organizzativa e struttura aziendale adeguata, dovrà essere eseguito.
- 9.7.7. Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) del punto 9.7.
- 9.7.8. Per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
- 9.7.9. Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico che, per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento ritenga utile, fatta salva l'insindacabile valutazione d'idoneità da parte della Stazione Appaltante.

9.8. REQUISITI DI PROGETTAZIONE

Ai sensi dell'art. 59, comma 1-bis, del D.Lgs 50/2016, i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono posseduti dalle imprese attestata per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1; le imprese attestata per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione. Trova applicazione in ordine alla struttura del progettista quanto stabilito nel DM 263/2016.

Pertanto:

A) L'ESCO deve dichiarare in sede di gara se esegue direttamente o tramite terzi la progettazione degli interventi di riqualificazione energetica. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del Codice, gli incaricati della progettazione, in possesso dei requisiti di cui al presente disciplinare, devono essere nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta.

- 9.8.1. **Nel caso in cui il concessionario intenda dare corso alla progettazione direttamente**, oltre ai requisiti richiesti come concessionario, l'ESCO deve essere in possesso di attestazione SOA di cui al punto 9.6.2 del presente disciplinare per progettazione e costruzione (e recante, pertanto, l'annotazione in calce "qualificazione per prestazione di progettazione esecutiva e costruzione"); lo staff di progettazione di cui all'art. 79 comma 7 del DPR n. 207/2010 dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico professionali per la progettazione di seguito indicati;

oppure, in alternativa al punto che precede

- 9.8.2. **L'operatore economico privo della qualificazione SOA anche per la progettazione ovvero che pur in possesso, non intenda dar corso alla progettazione con il proprio staff**, dovrà indicare o associare come mandante o avvalersi di un operatore tra quelli indicati all'art. 46 del codice in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del codice e tecnico professionali di seguito indicati, nonché dei requisiti professionali previsti dal DM n. 263/2016.

9.8.3. I progettisti interni, individuati o associati come mandanti, dovranno essere identificati ed indicati nominativamente e, per ciascuno di essi, dovranno essere precisati i compiti e le qualifiche professionali possedute.

B.1) I tecnici o organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico, (progettisti in possesso dei requisiti di cui al punto 4.3.2.1 dei Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento dei servizi di progettazione di impianti di pubblica illuminazione approvati con D.M. 27/09/2017), devono essere composti come di seguito indicato:

1) il concorrente deve fornire l'elenco nominativo del personale dedicato alla progettazione degli impianti, specificatamente formato almeno in merito a:

- fotometria,
- funzionamento e caratteristiche degli apparecchi,
- installazione,
- sistemi di regolazione del flusso luminoso degli apparecchi d'illuminazione,
- metodi di misura del flusso luminoso.

Le suddette qualifiche possono coesistere in un unico soggetto.

In particolare:

2) il progettista dell'impianto elettrico, interno od esterno all'organizzazione dell'offerente, deve essere regolarmente iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste e aver esercitato la professione per almeno cinque anni.

3) il progettista illuminotecnico, inteso come colui che redige il progetto illuminotecnico, interno od esterno all'organizzazione dell'offerente, in possesso dei seguenti requisiti:

- essere iscritto all'ordine degli ingegneri/architetti o all'ordine dei periti, ramo elettrico, o ad una associazione di categoria del settore dell'illuminazione pubblica, regolarmente riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della L. 4/2013;

- aver svolto negli ultimi 5 anni prestazioni di progettazione o assistenza alla progettazione di impianti di illuminazione pubblica come libero professionista ovvero come collaboratore/associato/dipendente di uno studio di progettazione o società e che tali prestazioni comprendano uno o più progetti di realizzazione/riqualificazione energetica di impianti di illuminazione pubblica per un numero di punti luce complessivo pari o superiore a metà di quello dell'impianto da progettare;

- non essere dipendente né avere in corso contratti subordinati o parasubordinati con alcuna ditta che produca/commercializzi/pubblicizzi apparecchi di illuminazione o sistemi di telecontrollo o telegestione degli impianti, ovvero, nel caso in cui il progettista risulti coinvolto a qualsiasi livello nella realizzazione di un determinato apparecchio di illuminazione o sistema di telecontrollo o telegestione, egli non potrà in alcun modo utilizzare tale apparecchio o tecnologia all'interno del progetto di realizzazione/riqualificazione di impianti di illuminazione pubblica a meno che non dimostri che:

- l'apparecchio rientra nella classe IPEA* A++ e la realizzazione dell'impianto rientra nella classe IPEI* A++, se prima del 31/12/2020, l'apparecchio rientra nella classe IPEA* A3+ e la realizzazione dell'impianto rientra nella classe IPEI* A3+, se prima del 31/12/2025,
- l'apparecchio rientra nella classe IPEA* A4+ e la realizzazione dell'impianto rientra nella classe IPEI* A4+, se dopo il 1/1/2026.

Verifica: l'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante idonea documentazione attestante le qualificazioni richieste (certificazioni, attestazioni, ecc.) e/o l'esistenza di contratti di collaborazione con progettisti in possesso di tali qualificazioni. In particolare l'offerente deve fornire l'elenco dei progetti a cui il progettista ha partecipato negli ultimi 5 anni, con relativa attestazione del committente.

B.2) I soggetti esterni, individuati o associati, per l'attività di progettazione (non facenti parte integrante dell'operatore economico concorrente) devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Avvenuto espletamento, con buon esito, di servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3 lett. vvvv) del Codice, espletati negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di scadenza del termine per la ricezione delle offerte, relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria di opera IA.04, il cui importo complessivo sia pari o superiore all'importo stimato dei lavori e degli impianti della presente procedura di € 1.347.212,00;

Per l'individuazione di servizi analoghi, si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dal D.M. 17.06.2016 (ex D.M. n. 143/2013):

ID Opere	Categorie L. 143/1949	DM 18/11/1971
IA.04	III/c	I/b

In sede di gara il possesso dei requisiti è autocertificato mediante compilazione del DGUE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.

I progettisti esterni, indicati o associati, non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 80 del Codice. **I progettisti esterni** che non fanno parte integrante del concorrente devono presentare in sede di offerta l'istanza di partecipazione – Allegato 03 e il DGUE progettisti (da parte di tutti i soggetti partecipanti) - Allegato 04.

Sia i progettisti esterni sia i progettisti interni parte integrante del concorrente devono presentare le dichiarazioni integrative a comprova del possesso dei requisiti specifici di cui all'Allegato 06 (tutti i progettisti parte del gruppo di lavoro).

Subappalto riferito alla progettazione.

Il subappalto delle prestazioni di progettazione non è ammesso fatta eccezione per le prestazioni di cui all'articolo 31 comma 8 del codice.

10. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

- 10.1. I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
- 10.2. Nei raggruppamenti temporanei di concorrenti (RTI) e nei consorzi ordinari ex art. 2602 c.c., nelle aggregazioni di imprese di rete e nei GEIE (cd. "concorrenti plurimi/plurisoggettivi"), la mandataria (ditta capogruppo del RTI) e la capofila di un consorzio ordinario, di una aggregazione e di un GEIE, deve, in ogni caso, possedere i requisiti speciali ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice.
- 10.3. La mandataria (capogruppo) di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale o la capofila di un consorzio ordinario, di una aggregazione e di un GEIE, ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, commi 1 e 2, del Codice, deve eseguire le prestazioni indicate come "principali" nel precedente punto 4.10, le mandanti (ditte con quota di partecipazione alla gara in misura minoritaria rispetto alla mandataria/capofila) quelle indicate come "secondarie" nel precedente punto 4.10.
- 10.4. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
- 10.5. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
- 10.6. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
- 10.7. Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o delle Imprese di cui al **punto 9.5** deve essere posseduto da:
 - ciascun operatore economico raggruppato/raggruppando, consorziato/consorziando o GEIE che in relazione alla propria forma giuridica abbia l'obbligo di iscrizione in detto registro;
 - ciascun operatore economico aderente al contratto di rete indicato come esecutrice- che in relazione alla propria forma giuridica abbia l'obbligo di iscrizione in detto registro - e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;**N.B.:** nel caso di operatori economici (R.T.I., consorzi, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, ..) comprendenti anche professionisti singoli, a questi ultimi non è richiesta l'iscrizione alla CCIAA, ma i requisiti sopra dettagliati al punto 9.8.3.
- 10.8. Il **requisito di capacita tecnica e professionale di cui al punto 9.6.1** deve essere posseduto da tutti i componenti dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete.
- 10.9. Il **requisito di capacita tecnica e professionale di cui al punto 9.6.2 (qualificazione SOA)** deve essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo, del consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete.
- 10.10. Il **requisito di capacita tecnica e professionale di cui al punto 9.6.3** deve essere posseduto nella misura di cui all'art. 92, comma 2, del DPR n. 207/2010 qualora associazioni di tipo orizzontale e nella misura di cui all'art. 92, comma 3, del medesimo DPR n. 207/2010 qualora associazioni di tipo verticale.

- 10.11. **Il requisito relativo alla capacità economico finanziaria di cui al punto 9.7 lett. a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso, fermo restando che la mandataria dovrà possederlo in misura maggioritaria e le mandanti possedere una percentuale non inferiore al 10%.
- 10.12. **Il requisito relativo alla capacità economico finanziaria di cui al punto 9.7 lett. b)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso, fermo restando che la mandataria dovrà possederlo in misura maggioritaria e le mandanti possedere una percentuale non inferiore al 10%.
- 10.13. **Il requisito di capacità tecnica organizzativa prescritto nell'art. 9.7 lett. c)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso.
- 10.14. **Il requisito di capacità tecnica organizzativa prescritto nell'art. 9.7 lett. d)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso.

11. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

- 11.1. I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
- **I requisiti di cui al punto 9.5** devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
 - **Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice**, i requisiti di cui ai punti 9.6.1 – 9.6.2 – 9.6.3 - 9.7 lett. a), b), c), d) devono essere posseduti direttamente dal consorzio medesimo.
 - **Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice**, i requisiti di cui al punto 9.6.1 – 9.6.2 – 9.6.3. - 9.7 lett. a), b), c), d) devono essere posseduti dai singoli consorziati, ai sensi dell'art. 47, comma 2 bis del Codice.

12. AVVALIMENTO

- 12.1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 89 e 172, comma 2, del Codice (trattandosi di affidamento di una concessione), l'operatore economico, singolo o associato temporaneamente o offerente in altra forma plurima (consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o aggregazione di imprese di rete o GEIE), ai sensi degli artt. 45 e 46 del Codice, non in possesso dei requisiti richiesti all'art. 9.6, nonché dei requisiti di cui all'art. 97 può dimostrare il possesso dei requisiti avvalendosi dei corrispondenti requisiti messi a disposizione da altro operatore economico non partecipante alla gara, idoneamente qualificato, anche partecipante al raggruppamento o al diverso concorrente plurimo, alle condizioni di seguito esplicitate.
- 12.2. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui all'art. 9.4 e dei requisiti dei requisiti di idoneità professionale indicati nel precedente art. 9.5 [iscrizione alla CCIAA o iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o agli Albi e Ordini professionali dei tecnici professionisti eventualmente associati o indicati].
- 12.3. Per quanto riguarda i **requisiti relativi a titoli di studio e professionali** richiesti o alle **esperienze professionali pertinenti (PROGETTISTI)** il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.
- 12.4. L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.
- 12.5. A tal fine, il soggetto ausiliario dovrà produrre, **pena l'esclusione (SANABILE)** una dichiarazione attestante in particolare:
- a. di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art.80 del codice VEDI DGUE – Parte III sub A) B) C) D);
 - b. di non partecipare alla gara né in proprio né quale parte diraggruppamenti o consorzi. È ammesso peraltro l'avvalimento tra soggetti partecipanti alla gara nel medesimo raggruppamento temporaneo/consorzio VEDI DGUE –Parte II sub C – “Operatore economico Ausiliaria”;

- c. di impegnarsi verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione del primo, per tutta la durata del contratto, tutti i mezzi e risorse necessari all'esecuzione della prestazione di cui il concorrente ausiliato risulta carente VEDI DGUE –Parte II sub C – “Operatore economico Ausiliaria”;
- 12.6. Deve essere allegato originale o copia autentica del contratto di avvalimento il quale deve riportare **a pena di esclusione non sanabile** in modo compiuto, analitico esplicito ed esauriente: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; la durata; ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.
- 12.7. Il soggetto ausiliario assume la responsabilità solidale con l'operatore economico "ausiliato" nell'esecuzione dell'appalto e nelle obbligazioni risarcitorie che dovessero scaturire dalla non corretta esecuzione dello stesso.
- 12.8. Ciascun operatore economico ausiliario non può prestare i requisiti a più di un operatore economico concorrente.
- 12.9. Rimane vietata, a pena di esclusione di entrambe le ditte, la partecipazione alla gara dell'operatore economico ausiliario. L'operatore economico ausiliario potrà assumere il ruolo di subappaltatrice nei limiti del requisito prestato.
- 12.10. Trova in ogni caso applicazione l'art. 89 c. 11 del codice.
- 12.11. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
- 12.12. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

13. SUBAPPALTO

- 13.1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 174 del D.Lgs. 50/2016, che qui si intende integralmente richiamato. I concorrenti devono indicare in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi; in ogni caso, i subappalti devono essere previamente autorizzati dal committente.
- 13.2. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione né le imprese ad esse collegate; se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'articolo 184, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184.
- 13.3. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un'apposita verifica, svolta dalla Stazione Appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
- 13.4. Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti del committente.
- 13.5. Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.
- 13.6. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 13.7. Quanto alle attività di progettazione, dato atto che il tecnico progettista deve redigere e sottoscrivere la progettazione definitiva già in sede di gara, è in ogni caso vietato il subappalto dei servizi tecnici di progettazione dei lavori di riqualificazione e di adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica, nonché dei servizi di gestione della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione - CSP e CSE - ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 per quanto disposto dall'art. 31, comma 8, ultimo periodo, del Codice, fatta eccezione per le attività elencate nello stesso comma 8 (indagini geologiche, geotecniche e sismiche, i sondaggi, i rilievi, le misurazioni e picchettazioni, la predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali: in questi casi, resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del tecnico progettista). Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.
- 13.8. Si applicano, altresì, le disposizioni previste dai commi 10, 11 e 17 dell'art. 105 del Codice.
- 13.9. Non è consentito affidare subappalti a soggetti che, in qualunque forma, abbiano partecipato alla presente gara.

14. GARANZIE E CAUZIONI RICHIESTE

14.1. CAUZIONE PROVVISORIA:

- 14.1.1. L'offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore stimato della concessione ai sensi dell'art. 93, comma 1 del

- Codice, e precisamente di importo pari ad € 129.091,90, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice, intestata al comune di Noceto
- 14.1.2. Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione, entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante, della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.
- 14.1.3. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.
- 14.1.4. Le garanzie sono costituite, a scelta del concorrente:
- 14.1.5. a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- 14.1.6. b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il conto corrente di Tesoreria del Comune di Noceto aperto presso EmilBanca Filiale di Noceto;
- 14.1.7. c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.
- 14.1.8. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
 - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
- 14.1.9. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
 - 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
 - 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50"*;
 - 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
 - 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
 - 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 14.1.10. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e sono allegate sul SATER, in una delle seguenti forme:
- in documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
 - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà essere costituito dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- 14.1.11. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante,

- in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.
- 14.1.12. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 14.1.13. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
- 14.1.14. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
- 14.1.15. Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
- 14.1.16. La garanzia provvisoria verrà svincolata, in favore dell'aggiudicatario, automaticamente con la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 93 comma 7, del Codice, mentre per gli altri concorrenti verrà svincolata a seguito della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;
- 14.1.17. Ai fini della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice nonché nei tempi richiesti dalla Stazione Appaltante.
- 14.1.18. La garanzia provvisoria dovrà inoltre essere corredata ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice da una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia definitiva di cui all'art. 103, comma 1, del codice, qualora il concorrente risulti affidatario.
- 14.1.19. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
- 14.1.20. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
- 14.1.21. È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
- 14.1.22. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

14.2 - GARANZIA INERENTE LA CAUZIONE EX ART. 183, COMMA 13, DEL CODICE

Oltre alla cauzione provvisoria di cui al precedente punto 14.1 il concorrente dovrà costituire la garanzia prevista dall'art. 183, commi 13 del Codice, **di importo pari al 2,5% del valore dell'investimento**, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara, ossia pari ad € 45.179,90, da rendersi con le stesse modalità previste per la cauzione provvisoria. Non è ammessa la riduzione ex art. 93, comma 7 del Codice.

14.3 - ULTERIORI GARANZIE E POLIZZE

Il concessionario dovrà presentare successivamente all'aggiudicazione:

1. Cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. Polizza di assicurazione All Risk di cui all'art. 103 comma 7 del predetto decreto legislativo, con i seguenti massimali:
 - Sezione - A - partita 1 **"Opere"**: Una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'IVA.
 - Sezione - A - partita 2 **"Opere preesistenti"**: Una somma assicurata non inferiore a € 250.000,00
 - Sezione - A - partita 3 **"Demolizione e sgombero"**: Una somma assicurata non inferiore a € 100.000,00

- Sezione - B - **“Responsabilità civile per danni causati a terzi”** Una somma assicurata non inferiore a € 1.500.000,00
- 3. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, cauzione di cui all'art. 183, comma 13, secondo periodo, da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo del servizio, da prodursi con una delle modalità previste dal citato art. 103, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. La mancata produzione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale;
- 4. per la gestione del servizio, polizza RCT / RCO con i seguenti massimali minimi:
 - a) Responsabilità civile terzi - RCT: € 5.000.000,00 per sinistro e per persona
 - b) RCO: € 1.500.000,00 per persona
- 5. Polizza di assicurazione stipulata dal progettista per responsabilità civile e professionale. La garanzia è prestata per € 650.000,00 per importo lavori progettati.

Inoltre, l'aggiudicatario, ai sensi dei CAM (forniture illuminazione pubblica - DM 27 settembre 2017), deve fornire garanzia totale, per tutti i prodotti, valida per almeno 3 anni, a partire dalla data di consegna all'Amministrazione, nelle condizioni di progetto, esclusi atti vandalici e danni accidentali.

Nel caso di moduli LED il periodo di garanzia è di 5 anni.

Nel caso di alimentatori (di qualsiasi tipo) il periodo di garanzia è di 5 anni.

15. SOPRALLUOGO

- 15.1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è obbligatorio, a pena di esclusione non sanabile, per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, sul territorio interessato dagli impianti di pubblica illuminazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016 in quanto detto adempimento è strettamente indispensabile in ragione della tipologia dei luoghi di intervento (acquisizione della conoscenza dello stato di consistenza degli impianti, la loro collocazione sul territorio e le particolarità morfologiche tipiche del territorio).
- 15.2. La richiesta di sopralluogo, riportante in oggetto la denominazione della gara, comprensiva di CUP e CIG, deve essere inoltrata al RUP esclusivamente via PEC all'indirizzo: protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it **non oltre il giorno 26/08/2022** e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
- 15.3. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.
- 15.4. In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
- 15.5. In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
- 15.6. In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.
- 15.7. La presa visione dei luoghi è verificata d'ufficio dal Comune di Noceto; in caso di mancata comprova d'ufficio o contestazioni verrà attivato il soccorso istruttorio, ex art. 83, comma 9 del Codice, ed il concorrente deve fornire copia del certificato rilasciato dal Comune attestante la presa visione dello stato dei luoghi.

16. PAGAMENTO ANAC

- 16.1. I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del **contributo** previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 200,00 (duecento/00)** secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 830 del 21 dicembre 2021 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

- 16.2. La mancata presentazione della ricevuta di pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. La mancata dimostrazione dell'avvenuto tempestivo pagamento entro il termine di presentazione dell'offerta di cui all'art. 17 del presente disciplinare costituisce causa di esclusione non sanabile dalla procedura di gara.
- 16.3. Il nuovo servizio di Gestione Contributi Gara (GCG), permette di avviare il processo finalizzato al versamento del contributo in favore dell'Autorità e generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) pagabili, da parte del contribuente operatore economico, con una delle seguenti modalità:
- **"Pagamento on line"** mediante il nuovo [Portale dei pagamenti dell'A.N.AC.](#), scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
 - **"Pagamento mediante avviso"** utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i PSP senza l'avviso di pagamento ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale dell'OE.
- 16.4. Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del [Portale dei pagamenti dell'A.N.AC.](#), a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

17. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

- 17.1. **L'offerta deve essere collocata su SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 5 Settembre 2022.**
- 17.2. La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica ed offerta economica) deve essere effettuata sulla piattaforma SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito:
<http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.
Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide SATER, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.
- 17.3. È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente: prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti su SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.
- 17.4. Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva di quella precedente. Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte od inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.
- 17.5. Non sono accettate offerte alternative.
- 17.6. Nessun rimborso è dovuto dalla Stazione Appaltante per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.
- 17.7. **Trattandosi di procedura di gara gestita su piattaforma telematica, si richiama l'art. 79, comma 5bis, del codice.** La Stazione Appaltante prenderà in considerazione, per eventuali sospensioni dei termini di ricezione delle offerte, esclusivamente malfunzionamenti dei mezzi occorsi nell'ultimo giorno utile per il ricevimento delle offerte.
- 17.8. La segnalazione di malfunzionamento, con conseguente impossibilità di presentazione dell'offerta nei termini, deve essere presentata dall'operatore economico entro e non oltre 24 ore dal termine ultimo di presentazione delle offerte. Eventuali segnalazioni successive a detto termine non saranno prese in considerazione. L'Amministrazione si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.
- 17.9. In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante, nonché Intercent-Er, da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento od interruzioni di funzionamento del SATER.
- 17.10. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia od in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/200; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

- 17.11. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica, devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
- 17.12. Il DGUE, la domanda di partecipazione (incluse le dichiarazioni integrative in essa riportate) possono essere redatte sui modelli predisposti da questa Stazione Appaltante e messi a disposizione su SATER all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.
- 17.13. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.
- 17.14. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
- 17.15. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza od irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "Documentazione amministrativa" si applica l'art. 83 comma 9 del Codice.
- 17.16. È consentito presentare direttamente in lingua inglese la documentazione relativa ad eventuali certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti (ad esempio certificato ISO, etc..).
- 17.17. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3 lett.
- 17.18. b) del Codice.
- 17.19. L'offerta vincherà il concorrente, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
- 17.20. Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
- 17.21. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

La prima seduta pubblica di apertura delle offerte avrà luogo il giorno 08 Settembre 2022 ore 09:30 nel rispetto delle funzionalità del sistema.

18. SOCCORSO ISTRUTTORIO.

- 18.1. Ai sensi dell'articolo 83 comma 9 del Codice, la mancanza di una o più dichiarazioni essenziali è sanabile e non genera immediatamente esclusione del concorrente dalla gara.
- 18.2. Non sono sanabili le carenze afferenti all'offerta tecnica ed all'offerta economica, compresa la carenza di sottoscrizione delle stesse.
- 18.3. L'Amministrazione fissa un termine **non inferiore a 48 ore** per effettuare la regolarizzazione, Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione, appaltante, **costituisce causa di esclusione.**
- 18.4. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta è finalizzata.
- 18.5. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- 1.1.1. il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- 1.1.2. l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, della domanda e dei documenti previsti all'interno della busta "A" documentazione amministrativa, ivi compreso il difetto di sottoscrizione della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- 1.1.3. la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- 1.1.4. la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- 1.1.5. la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
- 18.6. Non è sanabile mediante soccorso istruttorio la mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e ogni altra irregolarità relativa alle offerte tecnica o economica.
- 18.7. **Contratto di avvalimento:**
- 1.1.5.1. la mancata allegazione del contratto di avvalimento non determina esclusione dalla gara se in sede di soccorso istruttorio il concorrente sarà in grado di produrre il contratto avente data certa anteriore alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es. marcatura temporale). È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.
- 1.1.5.2. Comporta esclusione della gara senza possibilità di ricorso al soccorso istruttorio la produzione di contratto di avvalimento nullo ovvero incompleto (a titolo esemplificativo per indeterminatezza/incompletezza dell'oggetto/requisiti prestati).
- 1.1.5.3. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva solo a condizione che sia già stata costituita e/o sottoscritta prima del termine di scadenza per la presentazione dell'offerta. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es. marcatura temporale). È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.
- 18.8. Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
- 18.9. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.
- 18.10. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

19. CONTENUTO DELLA BUSTA A - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Nella busta A - “Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti: la domanda di partecipazione, il DGUE (anche di eventuali consorziate esecutrici, ausiliarie e progettisti esterni) e le dichiarazioni integrative nonché la documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

19.1. Domanda di partecipazione sottoscritta digitalmente a pena di esclusione sanabile dal legale rappresentante del concorrente.

- 1.1. Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE) ovvero il proprio incarico di ausiliario o subappaltatore del concorrente.
- 1.2. In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzata).
- 1.3. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
- 1.4. **La domanda è sottoscritta:**
- 1.4.1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.

- 1.4.2. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- 1.4.3. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
- 1.4.4. **In particolare: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art.3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- 1.4.5. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- 1.4.6. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- 1.4.7. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura, ovvero nel caso in cui dalla visuracamerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura".

19.2 DGUE - Documento di gara unico europeo, sottoscritto digitalmente, a pena di esclusione, sanabile, dal legale rappresentante del concorrente.

- 1.1. Il concorrente (**anche eventuali consorziate esecutrici, ausiliarie e progettisti esterni**) compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016. Il DGUE messo a disposizione dalla S.A. è reperibile sulla Piattaforma SATER.
- 1.2. Qualora il concorrente utilizzasse altro modello, dovrà integrare lo stesso con una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice e con tutte le informazioni richieste dal presente bando ed inserite nella parte VI del D.G.U.E. messo a disposizione dalla S.A.
- 1.3. **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore** Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
- 1.4. **Parte II – Informazioni sull'operatore economico** Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE messo a disposizione dalla S.A. in questa sezione contiene le dichiarazioni richieste ai raggruppamenti temporanei di imprese.

- 1.5. **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.** Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun operatore ausiliario, allega:
 - 1.5.1. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, ed alla parte VI;
 - 1.5.2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - 1.5.3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
 - 1.5.4. Dovrà inoltre essere allegato originale o copia autentica del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria dovrà comparire nel PASSOE dell'ausiliata;

Il DGUE messo a disposizione dalla S.A. contiene le dichiarazioni di cui ai punti precedenti nella parte

Il sub C)

- 1.6. **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.** Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.
- 1.7. **Parte III – Motivi di esclusione** Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
- 1.8. **Parte IV – Criteri di selezione** Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue: la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par. 9.1. del presente disciplinare; la sezione B e C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 9.2 sub a) e b) e par. 9.3 sub a) e b) del presente disciplinare.
- 1.9. **Parte VI – Dichiarazioni finali** Il concorrente rende tutte le informazioni richieste dal presente disciplinare e non comprese nelle precedenti parti del DGUE messo a disposizione dalla S.A. mediante la compilazione delle parti pertinenti.
- 1.10. **Il DGUE deve essere presentato:**
- 1.10.1. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
 - 1.10.2. nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
 - 1.10.3. nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
 - 1.10.4. Nel caso di professionista esterno indicato (non facente parte integrante del concorrente): dal professionista medesimo ovvero dal legale rappresentante dell'operatore economico indicato (se questo ha forma societaria) e dal professionista incaricato;
 - 1.10.5. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
- 1.11. **Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.** Il DGUE messo a disposizione dalla S.A. comprende tutte le seguenti dichiarazioni inserite nella parte VI ovvero nelle altre pertinenti sezioni del DGUE. Qualora il concorrente utilizzasse il modello standard dovrà integrare lo stesso con una specifica dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice ed attestare tutte le seguenti circostanze ai sensi degli artt. 46 e 47 del **D.P.R. 445/2000, con le quali:**
- 1.11.1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
 - 1.11.2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
 - 1.11.3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - 1.11.3.1. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - 1.11.3.2. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
 - 1.11.4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 - 1.11.5. accetta il protocollo di legalità allegato agli atti di gara (art. 1, co. 17, L 190/2012);
 - 1.11.6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento del Comune di Noceto e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
 - 1.11.7. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del regolamento comunitario vigente in materia che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo **decreto legislativo. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA;**

1.11.8. **indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice.**

1.12. **INDIVIDUAZIONE NOMINATIVA DEI PROFESSIONISTI.**

Il concorrente dovrà in ogni caso riportare nella domanda di partecipazione – Allegato 01, l'individuazione nominativa del/i progettista/i interno/i o esterno/i che svolgono le prestazioni con specificazione:

- della natura giuridica del soggetto (*solo in caso di progettisti esterni*)
- della prestazione assegnata / svolta
- della Qualifica posseduta
- degli estremi di iscrizione all'Albo

I progettisti esterni (che non fanno parte integrante del concorrente) devono presentare in sede di offerta l'istanza di partecipazione – Allegato 03 e il DGUE progettisti - Allegato 04.

Tutti i soggetti incaricati della progettazione, sia esterni al concorrente sia interni in caso di concorrente in possesso di qualificazione SOA per le attività di progettazione e di esecuzione, devono presentare le dichiarazioni integrative a comprova del possesso dei requisiti di cui all'Allegato 06.

DOCUMENTAZIONE DI CORREDO: Il concorrente allega inoltre i seguenti documenti:

1) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente, finalizzato alla verifica dei requisiti tramite il sistema AVCPASS;

2) Garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice; Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, copia conforme della certificazione, di cui all'art. 93, comma 7 del Codice, che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

3) Documento attestante la costituzione **della garanzia di cui all'art. 183 comma 13** del D.Lgs. n. 50/2016, a favore del Comune di Noceto per l'ammontare complessivo, corrispondente al 2,5% dell'importo dell'investimento

4) Contratto di avvalimento se ricorre l'istituto;

5) Allegati previsti dal disciplinare di gara in relazione alla forma giuridica del concorrente e dei progettisti (interni o esterni)

6)Modello attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo.

7) (nel caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE già costituiti): mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito al mandatario per atto pubblico o scrittura privata autenticata, recante l'indicazione della quota di partecipazione di ciascun operatore economico al RTC, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE nel quale sia indicata la quota di partecipazione di ciascun operatore economico al consorzio o GEIE.

8) (nel caso di reti di imprese e contratti di rete):

In attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le imprese concorrenti in reti di imprese di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:

a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;

b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

c) le generalità complete delle imprese aderenti al contratto di rete, distinguendo tra quelle che:

c.1) sono individuate quali esecutrici dei servizi;

c.2) mettono in comune i requisiti se diverse da quelle di cui al precedente punto c.1);

d) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnica, per tutte le imprese di cui alla precedente lettera c);

e) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili.

9) Ricevuta di pagamento della somma di € 200,00 a favore di ANAC. In caso di RTC il pagamento è eseguito dal capogruppo.

10) Ogni altro documento richiesto nella documentazione di gara o, comunque, dovuto.

20. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA TECNICA"

- 20.1. I criteri di valutazione dell'offerta tecnica sono riportati nell'Allegato 08 al disciplinare di gara.
- 20.2. Al fine di permettere l'attribuzione del punteggio da parte della commissione, la BUSTA "B" Offerta Tecnica, da presentare all'interno della piattaforma SATER, deve contenere la seguente documentazione:
- 20.2.1. Quanto al criterio 1.1 dell'Allegato 08, Relazione avente il contenuto previsto nel punto 1.1 dell'Allegato 08 relativo ai criteri di valutazione dell'offerta;
- 20.2.2. Quanto al criterio 1.2 dell'Allegato 08, Bozza del contratto di concessione;
- 20.2.3. Quanto ai criteri da 2.1 a 2.10 dell'Allegato 08, il concorrente deve utilizzare, compilandola e sottoscrivendola, la scheda Allegato 10 nelle parti relative a tali criteri corredandola, in caso di offerta del relativo prodotto, delle certificazioni / Schede tecniche delle apparecchiature previste dal criterio 2. Caratteristiche degli impianti dell'Allegato 08, punti da 2.1 a 2.10. La mancata presentazione nell'offerta tecnica delle certificazioni di corredo previste comporta la mancata assegnazione dei punti previsti per i rispettivi prodotti;
- 20.2.4. Quanto ai criteri 3.1, 3.2 e 3.4 dell'Allegato 08, Relazione di fattibilità riportante la valutazione tecnica comprensiva di computo metrico NON estimativo relativa ai predetti criteri; nella presente relazione non deve pertanto risultare alcun elemento economico, pena l'esclusione non sanabile dalla procedura di gara.
- 20.2.5. Quanto ai criteri 3.3, 3.5 a 3.6 dell'Allegato 08, il concorrente deve utilizzare, compilandola e sottoscrivendola, la scheda Allegato 10 nelle parti relative a tali criteri.
- 20.2.6. Quanto al criterio 3.7 relativo alla Indicazione della riduzione dei tempi previsti per la progettazione dei lavori oggetto della procedura, il concorrente deve utilizzare, compilandola e sottoscrivendola, la scheda Allegato 10 nella parte relativa.
- 20.2.7. Quanto al criterio 3.8 relativo alla Indicazione della riduzione dei tempi previsti per l'esecuzione dei lavori oggetto della procedura, il concorrente deve utilizzare, compilandola e sottoscrivendola, la scheda Allegato 10 nella parte relativa.
- 20.3. L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.
- 20.4. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 19.1.
- 20.5. In ordine al punto che precede, si precisa che tutte le relazioni e/o le dichiarazioni costituenti l'offerta tecnica (escluse le certificazioni / Schede tecniche), **a pena di esclusione non sanabile, dovranno** essere sottoscritte digitalmente secondo quanto indicato al punto che precede.
- 20.6. Le varianti offerte nei termini previsti dall'offerta tecnica dovranno essere previste e riportate in sede di stesura del progetto definitivo ed esecutivo predisposti dall'aggiudicatario.
- 20.7. Il punteggio all'offerta tecnica sarà assegnato mediante il metodo "aggregativo compensatore" utilizzando la media dei coefficienti tra 0 ed 1 assegnati dai singoli commissari per ciascun elemento di valutazione di tipo qualitativo e moltiplicati per il punteggio massimo previsto per il singolo elemento in considerazione. Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n .

20.8. Nell'ambito della commissione di gara nominata, ciascun commissario dovrà operare, sulla base della propria discrezionalità, mirando a individuare la migliore proposta tra quelle esaminate. Alla stessa verrà attribuito il giudizio di Ottimo; gli altri giudizi saranno determinati in rapporto alla migliore proposta, sulla base di una complessiva logica comparativa. Ciascun commissario, pertanto, esprimerà un giudizio discrezionale cui corrisponde un coefficiente compreso fra 0 e 1, e cioè

1	Ottimo
0,90	Più che buono
0,80	Buono
0,70	Discreto
0,60	Sufficiente
0,50	Quasi sufficiente
0,40	Insufficiente
0,30	Gravemente insufficiente
0,20	Quasi del tutto assente - quasi completamente negativo
0,10	Negativo
0	Assente- completamente negativo

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati:

- a) i punteggi attribuiti agli elementi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente;
 b) i punteggi attribuiti agli elementi quantitativi ottenuti dall'offerta del singolo concorrente, in base alla seguente formula:

$$P_i = P_{max} (O_{best} / O_i)$$

dove:

P_i = punteggio attribuito all'offerta del concorrente i-esimo;

P_{max} = punteggio massimo assegnabile per il singolo criterio quantitativo;

O_{best} = Offerta migliore

O_i = Offerta del concorrente i-esimo;

20.9. I documenti, comunque formati nell'"Offerta tecnica – Elementi non di prezzo", costituiranno per l'Aggiudicatario obbligazione contrattuale e parte integrante inderogabile di Contratto.

20.10. Offerta tecnica - Accesso agli atti

Il concorrente, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", autorizza la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

La dichiarazione di non autorizzazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

La dichiarazione dovrà essere resa nelle sezioni interne al documento recante l'offerta tecnica specificando la motivazione. In mancanza di tale dichiarazione, le richieste di accesso agli atti afferenti l'offerta tecnica saranno gestite conformemente al codice appalti.

21. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA ECONOMICA"

21.1. La busta "Offerta economica" contiene a pena esclusione:

Offerta economica predisposta su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. In particolare l'operatore dovrà riportare - **a pena di esclusione non sanabile** – tutti i seguenti elementi riportati nell'allegato 08 al disciplinare di gara:

A) Ribasso percentuale sul canone annuo di servizio essere espresso fino alla seconda cifra decimale.

B) Ribasso unico percentuale sul prezziario DEI regionale per interventi non compresi

negli obblighi contrattuali

21.2. **Ciascun concorrente in sede di formulazione dell'offerta economica dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione non sanabile, i seguenti oneri:**

a) L'indicazione dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) L'indicazione dei propri costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, smi.

A tal fine, i costi determinati ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016, smi, sono pari a € 955.038. I costi della manodopera formeranno oggetto di valutazione di congruità ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016; pertanto, nel caso venga indicato un costo della manodopera inferiore rispetto al costo sopra riportato, si ricorda che verranno chiesti giustificativi come da normativa vigente, ferma restando la coerenza dei costi indicati rispetto al ribasso offerto.

21.3. L'offerta economica deve essere sottoscritta – **pena l'esclusione non sanabile** - dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta – **pena l'esclusione non sanabile** - con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto al punto 19.1.

21.4. Sono inammissibili le offerte economiche in aumento rispetto agli importi di cui ai punti A) e B).

21.5. **L'offerta economica dovrà essere corredata di Piano Economico Finanziario (PEF) asseverato, sottoscritto digitalmente, pena l'esclusione non sanabile,** dai soggetti titolari al rilascio e all'asseverazione di cui all'art.183, comma 9 del Codice.

21.6. Il Piano Economico Finanziario dovrà essere coerente con quanto offerto relativamente agli elementi sopra indicati, nonché con tutti gli elementi contenuti nei diversi documenti che compongono l'offerta.

21.7. **Avvertenze.**

Si precisa che la mancata presentazione o la presentazione parziale dell'offerta economica e del PEF e/o il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la presentazione o la sottoscrizione della medesima costituisce **causa di esclusione non sanabile** dalla procedura di gara.

L'offerta sarà vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine fissato per la sua presentazione e il concorrente si impegna a mantenerla valida anche per un termine superiore, strettamente necessario alla conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della Stazione Appaltante.

21.8. L'offerta economica deve essere presentata *IN BOLLO di valore pari a € 16,00; copia della documentazione attestante l'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo deve essere caricata a sistema SATER, nella Busta Amministrativa, utilizzando il modello Allegato 09 al presente disciplinare.*

21.9. **Il punteggio relativo all'offerta economica** è attribuito con le seguenti modalità:

All'offerta migliore (maggior ribasso percentuale offerto) è attribuito il punteggio massimo previsto per ciascuno dei criteri A e B di cui all'art. 22.

Alle restanti offerte il punteggio relativo all'offerta economica è attribuito secondo la seguente formula:

$$P_i = P_{max} (R_i / R_{best})$$

dove:

P_i = punteggio economico attribuito all'offerta del concorrente i-esimo;

P_{max} = punteggio economico massimo assegnabile;

R_i = Ribasso % offerto dal concorrente i-esimo;

R_{best} = Ribasso % dell'offerta più conveniente

22. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

22.1. La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 2 del Codice.

22.2. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
--	----------------------

Offerta tecnica	<i>Punti 85</i>
Offerta economica	<i>Punti 15</i>
TOTALE	100

- 22.3. La gara sarà aggiudicata all'operatore economico che avrà totalizzato il punteggio massimo ottenuto dalla somma del punteggio per l'offerta tecnica e quello ottenuto per l'offerta economica. A parità di punteggio totale, si procederà a norma dell'art. 77 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827: oggetto dell'ulteriore ribasso da richiedere ai concorrenti presenti sarà il canone annuo. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.
- 22.4. La Stazione Appaltante potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, fatta salva la verifica di convenienza e idoneità di cui all'art. 95, co. 12, del D.Lgs. n. 50/2016, smi in relazione all'oggetto del contratto.
- 22.5. **Criteri di valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica:** I criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica, nonché la relativa illustrazione sono contenuti all'Allegato 08 del presente disciplinare denominato "Criteri Valutazione offerta".
- 22.6. **Soglia minima di sbarramento.** La commissione non disporrà l'apertura delle buste economiche qualora il punteggio nell'offerta tecnica, prima della riparametrazione, risulti **pari o inferiore a 52 punti**.
La soglia minima di sbarramento sarà calcolata sul punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica di ciascun concorrente, prima dell'operazione di riparametrazione di cui al punto seguente.
- 22.7. **Riparametrazione:** Si farà luogo alla riparametrazione del punteggio complessivo assegnato rispettivamente all'offerta tecnica e all'offerta economica (ma non al punteggio complessivo attribuito alla somma di OT + OE) attraverso le funzionalità del sistema SATER, a condizione che l'offerta tecnica presentata abbia superato la soglia di sbarramento di cui al punto che precede prima della suddetta riparametrazione.

23. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- 23.1. Le operazioni di gara saranno svolte avvalendosi delle funzionalità del sistema SATER. La verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A" spetta al RUP che, in particolare, procede a:
- 23.1.1. verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso negativo, ad attivare la procedura del soccorso istruttorio;
 - 23.1.2. verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma;
 - 23.1.3. verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti;
 - 23.1.4. richiedere le eventuali integrazioni.
- 23.2. Il termine perentorio per fornire le integrazioni non potrà essere inferiore a 48 ore. Nel caso di ricorso al soccorso istruttorio la seduta sarà sospesa per consentire le integrazioni richieste. La data della nuova seduta pubblica sarà resa nota con avviso trasmesso tramite le funzionalità SATER prima della data stabilita.
- 23.3. Ai sensi dell'art. 85 comma 5 primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216 comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall'ANAC con le modalità di cui alla deliberazione n. 157/2016.

24. COMMISSIONE GIUDICATRICE

- 24.1. Tenuto conto degli artt. 77 e 216, comma 12 del Codice ed in considerazione della sospensione dell'Albo nazionale dei commissari di gara disposta dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 (di conversione, con modificazioni, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32), la commissione giudicatrice è nominata con

determinazione del RUP dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di n. 3 membri in possesso di competenze per procedere ad un'adeguata e globale valutazione delle offerte.

- 24.2. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice; a tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.
- 24.3. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
- 24.4. La Stazione Appaltante pubblica, sul proprio profilo internet, nella pagina informativa dedicata alla presente procedura, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

25. APERTURA DELLE BUSTE “B” – “C”. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

25.1. Apertura offerte tecniche:

- 25.1.1. La commissione giudicatrice in seduta virtuale pubblica disporrà l'apertura delle buste recanti l'offerta tecnica. L'esame e l'assegnazione del punteggio avverrà in una o più sedute riservate applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.
- 25.1.2. La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

25.2. Apertura offerte economiche.

La commissione procederà successivamente tramite le funzionalità SATER:

- All'ufficializzazione del punteggio relativo alle offerte tecniche;
- All'apertura delle buste recanti l'offerta economica ed alla lettura dei ribassi offerti;
- Alla formazione della graduatoria provvisoria;
- Alla verifica della sussistenza delle condizioni per effettuare le verifiche di congruità.
- Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si applica l'art. 77 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

- 25.3. **Anomalia.** Qualora siano individue offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, co. 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo art. 26.

26. VERIFICA ANOMALIA OFFERTE

- 26.1. Considerato che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
- 26.2. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
- 26.3. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
- 26.4. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
- 26.5. Il RUP dichiara anomala, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili e comunica l'esito della verifica al responsabile della Stazione Appaltante per l'adozione del formale provvedimento di esclusione.
- 26.6. La valutazione dell'anomalia dell'offerta sarà effettuata sul punteggio attribuito dal concorrente aggiudicatario prima delle operazioni di riparametrazione del punteggio assegnato all'offerta tecnica e all'offerta economica.

27. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

- 27.1. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.
- 27.2. La Stazione Appaltante provvederà all'approvazione dei verbali di gara e della proposta di aggiudicazione e all'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (comunicazione di aggiudicazione ai fini della decorrenza dello stand still).
- 27.3. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.
- 27.4. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
- 27.5. In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo classificato in graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
- 27.6. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
- 27.7. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-bis, dall'art. 89 e dall'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011.
- 27.8. Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
- 27.9. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.
- 27.10. Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
- 27.11. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.
- 27.12. Propedeuticamente alla stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice, nonché le altre garanzie previste dal presente disciplinare e dal D.Lgs. n. 50/2016. Il contratto è stipulato ai sensi dell'art. 32, co. 14 del Codice ed è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
- 27.13. Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della prestazione.
- 27.14. Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà rimborsare le spese di pubblicazione legale nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e nei quotidiani nonché le spese contrattuali, nei tempi e nei modi richiesti dalla Stazione Appaltante.
- 27.15. Prima dell'inizio della prestazione, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del codice.

28. ALTRE INFORMAZIONI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

28.1. Progettazione

Il Concessionario deve redigere, nei tempi previsti in esito alla presente procedura, il progetto definitivo, il progetto esecutivo, il piano della sicurezza, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti ed in attuazione degli obiettivi introdotti di riduzione dell'inquinamento luminoso.

Il Concessionario dovrà sostenere gli oneri relativi all'incarico di direzione lavori: il professionista sarà incaricato dal Comune di Noceto.

28.2. Adempimenti in materia di sicurezza

Unitamente al progetto esecutivo il Concessionario deve redigere il Piano della Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 81/2008 e il fascicolo tecnico informativo di cui all'articolo 4, lettera b), dello stesso decreto, nonché curarne l'aggiornamento.

Il Concessionario deve altresì, per i lavori che intende eseguire in proprio, redigere un piano operativo di sicurezza e, per i lavori che appalta a terzi o a società collegate o controllate, deve imporre e verificare la redazione dei piani operativi di sicurezza di ciascuna impresa.

Il Concessionario deve inoltre rispettare tutti gli obblighi e le prescrizioni di cui al predetto D. Lgs. 81/2008, compresa la nomina dei coordinatori per la sicurezza e la salute nel cantiere.

Il piano di sicurezza e coordinamento in corrispondenza del progetto esecutivo, dovrà essere redatto prima di dar corso ai lavori.

28.3. Adempimenti in materia di tutela dei lavoratori

Il Concessionario deve applicare e fare applicare i contratti collettivi previsti per i lavoratori dipendenti, nonché rispettare e far rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. Egli è altresì obbligato a rispettare e far rispettare le disposizioni in materia di subappalto e sub affidamento in cottimo.

28.4. Il Concessionario dovrà:

- curare l'eventuale acquisizione dei pareri, nulla osta, concessioni, approvazioni, atti di assenso comunque denominati, relativi all'attuazione del progetto e alla realizzazione dei lavori, previsti dal vigente ordinamento, fermo restando l'obbligo, per il Concedente, della leale e fattiva collaborazione a tal fine;
- curare l'acquisizione della convalida del progetto esecutivo da parte degli organismi competenti;
- rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione obbligatoria relative alla presente procedura di gara (bando GURI e estratto quotidiani) entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;

La voltura in capo al concessionario della titolarità dei contratti di fornitura di energia elettrica per usi di pubblica illuminazione, relativi agli impianti oggetto della concessione, decorrerà dalla data di esercizio del servizio; qualora la voltura non intervenisse entro tale data, il canone di concessione sarà ridotto dei costi sostenuti dal Comune per l'approvvigionamento di energia elettrica per usi di pubblica illuminazione.

L'aggiudicatario dovrà tenere conto, in fase di progettazione esecutiva, di tutte le variazioni intervenute in data successiva a quella di predisposizione del progetto/proposta di project financing, comprese le variazioni dello stato di consistenza degli impianti (quadri elettrici; numero punti luci; ecc.).

29. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Non sussistono le condizioni per l'applicazione della clausola sociale.

30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 30.1. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Parma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 31.1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
- 31.2. Ai sensi degli articoli 13 paragrafo 1) e 14 paragrafo 1) del GDPR Regolamento UE 2016/679, si precisa che il trattamento dei dati personali contenuti nell'istanza di partecipazione alla gara e nei relativi allegati sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti delle imprese concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire lo svolgimento della presente procedura, con particolare riguardo all'accertamento in merito al possesso, in capo all'interessato, dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/16 e la successiva stipula e gestione del contratto.
- 31.3. È facoltà dell'impresa fornire i dati richiesti; in caso di omessa o incompleta indicazione dei dati richiesti a pena di esclusione, l'impresa verrà esclusa dalla gara; i dati saranno trattati dal Comune di Noceto, titolare del trattamento, e saranno trasmessi per i controlli di rito, ad altre pubbliche amministrazioni.
- 31.4. Conclusa la presente procedura di gara, tutti i dati personali raccolti saranno conservati nell'archivio del Comune di Noceto.

- 31.5. Ai sensi degli articoli 11 e 12 del GDPR Regolamento UE 2016/679, s'informa che l'interessato potrà, in qualunque momento, chiedere di esercitare i diritti espressamente elencati negli articoli 15- 22 del medesimo Regolamento.
- 31.6. Il Comune di Noceto ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida ScpA (dpo-team@lepida.it)

Noceto, 22/07/2022

Il responsabile Unico del Procedimento
Edoardo Sicilia
(documento firmato digitalmente)